

Tribunale ordinario di Roma

Sezione lavoro

Ricorso *ex art.* 414 c.p.c.

e contestuale

istanza di autorizzazione alla notifica *ex art.* 151 c.p.c.

* * *

PER: la sig.ra AIRÒ FARULLA CLAUDIA, nata ad Agrigento (AG), il 2 ottobre 1978, codice fiscale RFRCLD78R42A089Y, residente in Roma, via Adolfo Albertazzi, 28, scala b, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bianca Maria Caruso, codice fiscale CRSBCM63D41H501X, e Maurizio Gualdieri, codice fiscale GLDMRZ82L08H501M, del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via C. Colombo, 436, è elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce e congiunta al presente ricorso, da cui è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il medesimo. Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni a mezzo fax al n. 06.5404226 oppure all'indirizzo di p.e.c. biancamariacaruso@pec.studiolegalecaruso.net.

-ricorrente-

CONTRO: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a, p.e.c. dgruf@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, codice fiscale 80224030587, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

-resistente-

E

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con sede in Roma, Via Luigi Pianciani, 32, p.e.c. drla@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, codice fiscale 80224030587, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

-resistente-

E



il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ambito territoriale della Provincia di Roma, codice fiscale 80190390585, con sede in Roma, Via Luigi Pianciani, 32, p.e.c. usprm@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, codice fiscale 80224030587, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

-resistente-

E

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, codice fiscale 97613140017, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele 70, p.e.c. drpi@postacert.istruzione.it, rappresentato e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, codice fiscale 80101970012, con sede in Torino, Corso Stati Uniti, 45, p.e.c. ads.to@mailcert.avvocaturastato.it e torino@mailcert.avvocaturastato.it.

-resistente-

E

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ambito territoriale della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con sede in Verbania (Vb), Via Annibale Rosa, 20/c, p.e.c. uspvb@postacert.istruzione.it, rappresentato e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, codice fiscale 80101970012, con sede in Torino, Corso Stati Uniti, 45, p.e.c. ads.to@mailcert.avvocaturastato.it e torino@mailcert.avvocaturastato.it.

-resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

-resistenti-

OGGETTO: Procedura straordinaria di mobilità personale docente. Diritto all'assegnazione di ambito territoriale.

FATTO



1. La sig.ra Airò Farulla, nell'ambito del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, veniva assunta il 10 novembre 2015 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR), con contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dal 1° luglio 2016, in qualità di docente di scuola primaria appartenente alla classe di concorso EEEE, con tipo di posto comune, e inserita in ruolo nella fase C per personale proveniente da Graduatorie a esaurimento (c.d. GAE) della Provincia di Roma, nella quale la ricorrente era stata inserita dal 2004 con punti attuali 63 (doc. 1 – contratto assunzione).
2. A seguito dell'assunzione, la docente prestava servizio, per l'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria I.C. "Ennio Quirino Visconti" di Roma, e, dal 1° luglio 2016, nell'I.C. "Nobili" di Roma.
3. Nel contesto delle operazioni di mobilità del personale docente in ruolo, previste per l'anno scolastico 2016/2017 in base alla L. n. 107/2015, al successivo Ccnl dell'8 aprile 2016 e all'ordinanza ministeriale n. 241/2016, la ricorrente presentava domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione definitiva di ambito a livello nazionale, per Fase C, classe di concorso EEEE scuola primaria, tipo di posto *comune*, indicando n. 41 preferenze territoriali, tra le quali, con riferimento ai primi 28 ambiti del numero d'ordine prescelto, la Provincia di Roma, ove la docente risiedeva dal maggio 2013 e insegnava dal 2005, e la Regione Lazio, e per l'esattezza:
 - 1 LAZIO AMBITO 0001
 - 2 LAZIO AMBITO 0008
 - 3 LAZIO AMBITO 0002
 - 4 LAZIO AMBITO 0005
 - 5 LAZIO AMBITO 0007
 - 6 LAZIO AMBITO 0006
 - 7 LAZIO AMBITO 0009
 - 8 LAZIO AMBITO 0010
 - 9 LAZIO AMBITO 0003
 - 10 LAZIO AMBITO 0004
 - 11 LAZIO AMBITO 0011



12 LAZIO AMBITO 0016
13 LAZIO AMBITO 0015
14 LAZIO AMBITO 0012
15 LAZIO AMBITO 0014
16 LAZIO AMBITO 0013
17 LAZIO AMBITO 0022
18 LAZIO AMBITO 0023
19 LAZIO AMBITO 0021
20 LAZIO AMBITO 0024
21 LAZIO AMBITO 0028
22 LAZIO AMBITO 0025
23 LAZIO AMBITO 0018
24 LAZIO AMBITO 0019
25 LAZIO AMBITO 0027
26 LAZIO AMBITO 0026
27 LAZIO AMBITO 0017
28 LAZIO AMBITO 0020
29 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
30 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022
31 ABRUZZO AMBITO 0009
32 UMBRIA AMBITO 0001
33 ABRUZZO AMBITO 0010
34 TOSCANA AMBITO 0014
35 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012
36 TOSCANA AMBITO 0004
37 MARCHE AMBITO 0009
38 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
39 TOSCANA AMBITO 0011
40 PIEMONTE AMBITO 0025
41 FRIULI-VENEZIA GIULIA AMBITO 0001 (doc. 2 – domanda).

4. La ricorrente dichiarava, inoltre, nella domanda di possedere i titoli per l'insegnamento della lingua inglese, specificando pertanto, quale ordine di preferenza nell'assegnazione dell'ambito, il posto lingua e, in alternativa, il posto comune.



5. Dell'avvenuta ricezione della domanda inoltrata, il Miur notificava alla ricorrente provvedimento di convalida, con attribuzione, ai fini della valutazione, di un punteggio base pari a 28, determinato in base al *curriculum* professionale e le tabelle previste dalla L. n. 107/2015 (doc. 3 – convalida).
6. Successivamente, il 29 luglio 2016, il Miur pubblicava mediante bollettini, consultabili sul proprio sito *web* ufficiale, gli esiti delle assegnazioni del personale docente di ruolo della scuola primaria relativo alle Fasi B, C e D, da cui la ricorrente risultava assegnata all'ambito/scuola PIE0000025 Regione Piemonte, Provincia Verbano-Cusio-Ossola, ambito 0025, tipo di posto *comune*, e cioè alla *quarantesima* preferenza territoriale indicata nella domanda (v. <http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=14943> e <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/39785/11210>, ultimo accesso al 25 ottobre 2016) (doc. 4 – Bollettini scuola primaria).
7. Tuttavia, nelle graduatorie relative alle assegnazioni per le preferenze territoriali espresse dalla ricorrente (tanto provinciali quanto regionali) *precedenti* all'ambito infine attribuite, risultavano docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola primaria, Fase C, posto *comune*, con un punteggio *inferiore* a 28 e finanche pari a 0.
8. In particolare, nella Regione Lazio, ben *41 docenti* con punteggio inferiore alla ricorrente (tra cui, a mero titolo esemplificativo, le sig.re Acri Maria Grazia con punti 26, Billi Lucilla, assunta da c.d. Gae della Provincia di Roma, con punti 27, Battaglia Salvina con punti 9, Gorga Maria Carmela con punti 3, Tranchida Antonina con punti 0) risultavano assegnati all'ambito 0001, ossia al *primo ambito territoriale* nell'ordine di preferenza prescelto dalla sig.ra Airò Farulla. Inoltre: n. 65 docenti (tra cui le sig.re Bellucci Rosaria con punti 25 e Chianello Maria Rosaria con punti 0), egualmente con punteggio inferiore a 28, risultavano assegnati all'ambito 0008, *seconda scelta* indicata in domanda dalla ricorrente; n. 38 docenti (tra cui la sig.ra Edoardo Giuseppina con punti 0) erano assegnati all'ambito 0002 Lazio, *terza preferenza territoriale* della ricorrente, benché aventi punteggio inferiore a quest'ultima; n. 8



docenti con punti inferiori erano assegnati all'ambito 0009, settima scelta della ricorrente; n. 5 docenti all'ambito 0007, quinta scelta.

9. Più specificatamente, con riferimento all'ambito territoriale 0001 Lazio, Provincia di Roma (ndr. *prima scelta della ricorrente*), risultavano assegnate e assunte all'I.C. "E.Q. Visconti" di Roma, in cui la ricorrente aveva prestato servizio per l'a.s. 2015/2016 e per il quale aveva, pertanto, diritto di continuità didattica, le seguenti docenti:

- la sig.ra Sfrezzichini Valentina, con punti 3, in ruolo in Fase C da c.d. Gae nella cui graduatoria aveva posizione inferiore (n. 003177) alla ricorrente (n. 002816);
- la sig.ra Baris Katiussia con punti 27;
- la sig.ra Pera Roberta con punti 28 e nata il 3 settembre 1980, su cui la ricorrente ha precedenza anagrafica.

Sempre con riferimento all'ambito 0001, risultavano assunte presso l'I.C. "L. Rizzo" di Roma la sig.ra Zeppetella Rosaria con punti 15; nell'I.C. "Parco della Vittoria" di Roma, la sig.ra Pacenza Adele con punti 21; nell'I.C. "Elsa Morante" di Roma, le docenti sig.re Del Core Marianna con punti 13, Angelino Paola con punti 18, Di Rienzo Filippa con punti 22, Ferragina Rachele con punti 26 (doc. 5 – assegnazioni

10. Da un'analisi dei bollettini pubblicati dal Miur, emergeva, altresì, che, all'esito della procedura di mobilità, risultavano tra le preferenze territoriali indicate dalla ricorrente nella Regione Lazio oltre 300 posti ancora non assegnati e, dunque, disponibili per l'assegnazione dell'organico di diritto, compresa la ricorrente; e segnatamente negli ambiti Lazio:

- 0002, terza preferenza della ricorrente, un posto libero;
- 0007, quinta preferenza, 62 posti liberi;
- 0006, sesta preferenza, 35 posti liberi 35;
- 0009, settima preferenza, 43 posti liberi;
- 0010, ottava preferenza, 94 posti liberi;
- 0012, quattordicesima preferenza, 57 posti liberi;
- 0022, diciassettesima preferenza, un posto libero;
- 0028, ventunesima preferenza, un posto libero;
- 0017, ventisettesima preferenza, 6 posti liberi.



11. Con istanza del 1° agosto 2016, la docente Airò Farulla muoveva, pertanto, reclamo avverso l'assegnazione disposta dal Miur, lamentando l'erroneità, illegittimità ovvero illogicità del trasferimento, per violazione dei criteri di determinazione dell'ambito e disparità di trattamento, chiedendo, quindi, in rettifica dei movimenti del personale pubblicati il 29 luglio 2016, l'assegnazione all'ambito 0001 Regione Lazio ovvero, in subordine, a quello tra i successivi indicati nella domanda spettante di diritto (doc. 6 – reclamo).
12. In data 8 agosto 2016, appreso che il Miur aveva riconosciuto alcuni malfunzionamenti nel sistema informatico di selezione e avviato una vasta procedura di mediazione per singole posizioni, la ricorrente presentava istanza per il tentativo di conciliazione *ex art. 17, comma 2, del Ccnl dell'8 aprile 2016, art. 135 Ccnl "scuola" del 29.11.2007, e art. 410 c.p.c., deducendo la collocazione in ambito territoriale in spregio delle disposizioni del precitato Ccnl 8 aprile 2016, in cui, ai fini delle assegnazioni per la Fase C della mobilità, si prevedeva che la mobilità avvenisse secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti d in base alla valutazione del punteggio attribuito, ovvero testualmente « per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli (punteggio), allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali, anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla Provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda, saranno trasferiti di ufficio con punto "0" e verranno trattati a partire dalla Provincia di nomina »* (doc. 7 – istanza conciliazione).
13. Ciononostante, la ricorrente, seppur inserita nell'elenco delle conciliazioni richieste al Miur, non compariva nella lista delle



convocazioni per l'esperimento effettivo del tentativo di conciliazione, che si teneva in Roma tra il 31 agosto e il 2 settembre 2016, sicché nessuna proposta conciliativa veniva formulata nei suoi confronti, né le veniva trasmesso un verbale di mancata conciliazione, né tantomeno risultava nell'elenco nazionale dei docenti esclusi dalla stessa procedura.

14. Il 17 agosto 2016, la ricorrente presentava domanda per l'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2016/2017, a scuola primaria nella Provincia di Roma (doc. 8 – domanda assegnazione provvisoria).
15. Tuttavia, nelle more, con nota del 24 agosto 2016, il Miur confermava l'assegnazione della docente, per il triennio successivo, alla sede scolastica di cui alle graduatorie del 29 luglio 2016, con trasferimento nell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, ambito provinciale 0025 di Verbano-Cusio-Ossola, presso l'I.C. "C. Rebora" comprendente di due plessi di Stresa e Gignese (codice IVBIC81100A), con tipo di posto comune (doc. 9 – comunicazione di assegnazione).
16. Il 1° settembre 2016, la lavoratrice era costretta, quindi, a prendere servizio nella sede di Verbania, lasciando l'abitazione in Roma, Via A. Albertazzi, 28, nella quale conviveva di fatto con il proprio compagno sig. Federico Tofoni (doc. 10 – certificato di residenza) (doc. 11 – dichiarazione di convivenza).
17. Dopo aver preso servizio, la Dirigente Scolastica dell'I.C. Rebora, affidava alla ricorrente lo svolgimento di varie unità orarie nella Scuola elementare di Gignese, sita in Piazza Marconi, 28836, distante 17 km dal plesso di Stresa, sito in Via Fogazzaro, 1, 28838, raggiungibile unicamente tramite un tratto di strada montana con un mezzo di trasporto privato, di cui la ricorrente non dispone (doc. 12 – unità orarie).
18. Date le circostanze, la docente Airò Farulla reiterava al Miur la richiesta di conciliazione ovvero di rettifica delle graduatorie, manifestando la disponibilità a essere collocata nell'organico di fatto per i posti vacanti negli ambiti territoriali della Regione Lazio (ndr. oltre 300), al fine di preservare la propria continuità professionale, avendo prestato servizio



nella Provincia di Roma sin dal 2004 e, dunque, da dodici anni (doc. 13 – reclamo 2).

19. Contestualmente, la ricorrente formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento di mobilità, per verificare la corrispondenza tra le disposizioni previste dal Ccnl dell'8 aprile 2016 in materia di selezione, e i criteri di funzionamento del sistema informatico utilizzato dal Miur per lo svolgimento delle assegnazioni.
20. Dall'analisi degli atti, emergeva, tuttavia, che l'algoritmo alla base del sistema era stato erroneamente impostato, perché considerava i tipi di posto comune e lingua inglese alla stregua di classi di concorso, e non, come previsto dal precitato Ccnl, quali *mere preferenze* da verificare *alternativamente* tra tutti i candidati per ciascun ambito territoriale *nell'ordine di preferenza* indicato; con la conseguenza che la ricorrente (come pure tanti altri docenti) veniva assegnata a seguito di una selezione svolta tra i soli ambiti territoriali per il tipo di posto comune rimasti vacanti dall'assegnazione ai candidati che, a prescindere dal proprio punteggio, avevano espresso preferenza per posto comune e, in alternativa, lingua inglese.
21. Inoltre, l'analisi del funzionamento del sistema informatico metteva in luce inoltre un ulteriore errore, dato che, all'esito della mobilità, risultavano circa 300 posti vacanti negli ambiti territoriali del Lazio, a cui la ricorrente aveva diritto di concorrere, tanto per posto lingua, quanto posto comune, secondo il punteggio attribuitole, a cui tuttavia non veniva assegnata.
22. Successivamente, dalla consultazione delle conciliazioni concluse tra Miur e docenti, risultava, peraltro, che detti ambiti territoriali erano stati assegnati a docenti che non li avevano inseriti nel proprio ordine di preferenza, e ai quali, quindi, non avevano diritto di concorrere con la ricorrente, la quale per tal via veniva a subire una seconda prevaricazione nella procedura di mobilità.
23. Sin dalla comunicazione dell'assegnazione al nuovo ambito, la ricorrente, prefigurandosi il distacco dal convivente e l'inevitabile alterazione del legame affettivo, e l'insostenibilità economica del trasferimento per le ingenti spese di tipo locatizio e di trasporto a suo



carico, cominciava ad avvertire i sintomi di un forte turbamento interiore che, nel tempo, sfociava in uno stato d'ansia acuto e persistente, e in sindromi psicosomatiche.

24. In data 4 settembre 2016, la ricorrente si sottoponeva a visita al cui esito le veniva diagnosticata una forma di gastroenterite acuta, con prognosi clinica sino al 28 ottobre 2016 (doc. 14 – certificato medico).
25. Con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2016, accogliendo la domanda della ricorrente, il Miur ne disponeva l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 all'Ufficio scolastico provinciale di Roma, presso la scuola primaria I.C. "Via Val Maggia" di Roma (codice meccanografico RMEE8EE016), tipo di posto comune (doc. 15 – assegnazione provvisoria).

Si osserva

IN DIRITTO

1. IL QUADRO NORMATIVO.

La legge n. 107/2015 del 13.07.2015 istituisce un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della richiamata legge è previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano di mobilità territoriale e professionale sui posti vacanti (inclusi quelli assegnati l'a.s. 2015/2016 al personale assunto in forza dello scorrimento delle c.d. GAE) articolata, per i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2014/2015, a domanda, e per quelli assunti nell'a.s. 2015/2016 in forza delle suddette GAE, come mobilità obbligatoria finalizzata al conseguimento dell'assegnazione della sede definitiva e dell'incarico triennale in ambito territoriale nazionale.

Il Ccnl sulla mobilità del personale docente datato 8 aprile 2016, contempla distinte fasi in cui si collocano le operazioni di mobilità territoriale e professionale e, in relazione alla Fase C (nella quale si inserisce l'odierna ricorrente giusta quanto premesso in fatto), stabilisce che la mobilità avvenga secondo un ordine di preferenza da indicare nell'istanza tra tutti gli ambiti territoriali nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tali ambiti ed in base alla valutazione del punteggio attribuito.

Nell'allegato sub A del citato CCNI si legge, al punto 3, che *«per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per*



ciascuna presenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio».

Le indicazioni in merito alla compilazione della domanda di mobilità, contenute nell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, prevedono all'art. 12 che «... *il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico del circolo richiesto, ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico dello stesso circolo. In tale seconda eventualità, ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili*».

2. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

A fronte di un tale quadro normativo, si profila del tutto abnorme il provvedimento ministeriale di assegnazione della sede alla ricorrente in conseguenza e per effetto della disposta procedura di mobilità.

Ed in effetti la prospettazione dei fatti come meglio illustrati in narrativa consente agevolmente di ritenere che le graduatorie di mobilità generatesi dal sistema informatico adottato dal Ministero si prospettino irrimediabilmente affette da macroscopici errori in ragione di un algoritmo viziato in radice.

È infatti evidente che, ai fini della formazione di graduatorie corrette, il Miur avrebbe dovuto esaminare entrambe le preferenze espresse dai docenti, posto comune e posto lingua, secondo l'ordine di priorità dagli stessi indicato nella domanda e per ciascun ambito territoriale prescelto.

In altri termini, sulla scorta di quanto prescritto dall'art. 12 dell'ordinanza n. 241, il Ministero, ai fini della collocazione della ricorrente, avrebbe dovuto ricercarne il posto nel primo degli ambiti prescelti, dapprima con



riferimento all'opzione per la lingua inglese e in mancanza a quella per il posto comune.

Qualora, nell'ambito per primo prescelto, non fosse stato reperito alcun posto a motivo di concorrente domanda da parte di docenti con maggior punteggio, si sarebbe dovuti passare alla ricerca negli altri ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza indicato dal docente.

Se così fosse stato, la ricorrente avrebbe ottenuto collocazione in uno dei primi ambiti territoriali richiesti, considerato che a quegli ambiti sono stati assegnati docenti con punteggio a lei inferiore.

* * *

In egual misura, palesemente illegittima e illogica si presenta l'assegnazione dell'ambito alla ricorrente nella misura in cui, all'esito della procedura di mobilità, risultavano nelle preferenze territoriali *precedenti* all'ambito attribuitole, ben 300 posti vacanti non assegnati dal Miur, e, dunque, disponibili ai fini del trasferimento dell'organico di diritto partecipante alla procedura, ivi compresa quindi la ricorrente.

È vero, infatti, che, stando ai criteri di assegnazione previsti per la Fase C della mobilità dal Ccnl e dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016, il sistema informatico (tramite l'algoritmo utilizzato) avrebbe dovuto procedere all'assegnazione ai candidati dell'ambito di spettanza in primo luogo verificando, (a) per ciascuna preferenza territoriale espressa dagli stessi e (b) secondo il numero d'ordine indicato in domanda, la presenza di posti disponibili, e, in secondo luogo, in caso di esito affermativo, attribuendo l'ambito al docente in possesso del maggior punteggio o meritevole in base agli altri criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

Ciò posto, l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale del Piemonte per posto comune, non può che apparire del tutto incoerente, e spiegabile soltanto in un *macroscopico* errore di impostazione dei parametri dell'algoritmo adottato dal Miur per il funzionamento del sistema informatico di assegnazione.

Pur prescindendo, infatti, dal profilo di illegittimità dapprima evidenziato relativo al tipo di posto, non è altrimenti spiegabile la mancata assegnazione della ricorrente a uno dei posti comuni disponibili negli ambiti territoriali precedenti a quello in ultimo attribuitole.



A fortiori, stando a quanto dedotto in fatto, è emersa la presenza di posti liberi anche nelle istituzioni scolastiche facenti parte degli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, per cui, se il sistema avesse correttamente operato, quest'ultima sarebbe stata in ogni caso trasferita nel primo ambito territoriale ovvero comunque in altro ambito, secondo l'ordine di preferenza, spettante di diritto.

3. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL MIUR.

Premesso quanto precede, non può sussistere ragionevole dubbio in ordine all'illegittimità della procedura descritta, da cui inevitabilmente deriva l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede all'odierna ricorrente.

La violazione da parte del Miur dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, perpetrata attraverso una procedura di mobilità illogica e irrazionale, si è infatti tradotta nella lesione del diritto soggettivo della docente di ottenere il posto di lavoro in una delle sedi prescelte. Posto la quale ella aveva pieno diritto in considerazione di elementi oggettivi rappresentati dall'ordine di scelta espresso e dal punteggio posseduto.

In altri termini, da un'azione amministrativa palesemente difforme dai principi sanciti dall'art. 97 Cost., è derivato un provvedimento tale da incidere negativamente sulla sfera soggettiva del singolo, ponendosi in contrasto *in primis* con il principio di uguaglianza, e, a seguire, con i criteri dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva ai fini dell'individuazione della sede cui assegnare il docente.

Tali criteri appaiono inequivocabilmente basati *sul punteggio*, vale a dire sul merito (come del resto è inevitabile che sia), di talché la ricorrente, collocata in graduatoria in posizione superiore rispetto ad altri docenti, avrebbe avuto diritto a ottenere uno dei posti nell'ambito territoriale prescelto che sono stati al contrario attribuiti a soggetti in posizione inferiore in graduatoria.

Parimenti difforme ai principi costituzionali richiamati è la mancata assegnazione a uno dei posti rimasti vacanti all'esito della procedura di mobilità, in quanto posti disponibili per il personale docente di ruolo (e



quindi facente parte dell'organico di diritto) soggetto alla procedura di mobilità.

La fondatezza di tali assunti è di tale evidenza che si contano ormai numerose le pronunce adottate in ogni area del Paese dai giudici del lavoro, che riconoscono e tutelano, finanche in via di urgenza, situazioni del tutto analoghe a quella prospettata nel presente ricorso.

Tra tutte merita citare l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Brindisi in caso pressoché identico a quello che ci occupa, nella quale quello del Miur viene definito *«un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta (che si è limitata o a una difesa di stile o ad utilizzare argomenti inconferenti, quale l'indicazione di candidati con punteggi superiori alla ricorrente ma relativi ad ambiti diversi) deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede e di buon andamento della P.A, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi* (Tribunale Brindisi ordinanza n. 18973/2016 dell'11.10.2016)».

È dunque indubbio che un tale comportamento meriti sanzione mediante annullamento degli atti che ne sono il frutto.

4. QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

Tralasciando ogni rilievo in ordine alla Giurisdizione dell'Ago – che si rileverebbe del tutto superfluo alla luce del noto *decisum* della Corte di Cassazione a Ss. Uu. n. 17466/2009 – un breve cenno meritano i criteri individuati da questa difesa ai fini della determinazione della competenza territoriale.

È noto infatti che l'art. 413, comma 5, c.p.c., in materia di rapporti di pubblico impiego, attribuisce la competenza territoriale al Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto.

Tale foro, nella specie coincide con il Tribunale di Roma in considerazione del fatto che la ricorrente, dopo il provvedimento di assegnazione al plesso



scolastico di Verbania, ha ottenuto, in esito a espressa domanda, il provvedimento di trasferimento nell'Urbe.

Conseguentemente la sede in cui la dipendente risulta addetta, nel momento in cui la lite viene incardinata mediante deposito del presente ricorso, è indiscutibilmente quella di Roma.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, la sig.ra Airò Claudia Farulla, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, accertata l'illegittimità del provvedimento di assegnazione alla ricorrente scaturita dalla procedura di mobilità, ordinare al Miur di assegnare alla medesima, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, la sede di assunzione cui la stessa ha diritto in base al punteggio riconosciutole e alle opzioni di scelta territoriale formulate nella domanda alla luce dei criteri di cui alla L. n. 107/2015, del Ccnl concernente la mobilità del personale scolastico per l'anno 2016/2017 dell'8 aprile 2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 in pari data, e così all'ambito territoriale 0001 Lazio ovvero, in subordine, all'ambito territoriale tra le successive preferenze indicate spettante di diritto. Con vittoria di spese.

Si allega: doc. 1 – contratto assunzione; doc. 2 – domanda; doc. 3 – convalida; doc. 4 – Bollettini scuola primaria; doc. 5 – assegnazione Visconti – doc. 6. reclamo; doc. 7 – istanza conciliazione; doc. 8 – domanda assegnazione provvisoria; doc. 9 – comunicazione di assegnazione; doc. 10 – certificato di residenza; doc. 11 – dichiarazione di convivenza; doc. 12 – unità orarie; doc. 13 – reclamo 2; doc. 14 – certificato medico; doc. 15 – assegnazione provvisoria.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, che la stessa verte in materia di pubblico impiego per cui è prevista la riduzione della metà del contributo unificato dovuto, che ammonta pertanto a euro 259,00.

Roma, lì 25.10.2016

Avv. Bianca Maria Caruso

Avv. Maurizio Gualdieri



Istanza ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti Avv.ti Bianca Maria Caruso e Maurizio Gualdieri, in qualità di difensori della ricorrente sig.ra Airò Farulla Claudia giusta procura in calce al presente ricorso.

PREMESSO CHE

- il ricorso per cui è causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione di un ambito territoriale diverso da quello attribuitole dall'ente resistente Miur;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie potranno concorrere all'assegnazione negli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato ad ogni docente potenzialmente controinteressato, ossia a tutti i docenti attualmente coinvolti dalla procedura di mobilità obbligatoria prevista dalla L. n. 107/2015 e dalla relativa contrattazione collettiva;
- la notificazione individuale e personale del ricorso nei confronti di ogni controinteressato secondo le modalità ordinarie potrebbe rivelarsi impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari, come deducibile dai bollettini pubblicati dal Miur in esito dalla procedura di mobilità;
- al riguardo, la pubblicazione sulla G.U. potrebbe apparire oltremodo onerosa per la ricorrente stando le modalità previste per la medesima, che richiede l'indicazione del nominativo di ciascuno dei controinteressati;
- l'art. 12 L. n. 205/2000 ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compreso mediante modalità telematiche, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Tanto premesso, gli istanti

CHIEDONO



di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso, unitamente all'emanando decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Miur.

Roma, lì 25.10.2016

Avv. Bianca Maria Caruso

Avv. Maurizio Galdieri

